

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 LEGGE 11/08/1991 N.266
Il presente atto è formato da n. 4 pagine

ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE ITALIANA COREA DI HUNTINGTON - A.I.C.H. - ROMA

Oggi 7 maggio 1998

In Roma si è riunita l'Assemblea Straordinaria per la costituzione dell'organizzazione di volontariato denominata :

ASSOCIAZIONE ITALIANA COREA DI HUNTINGTON - AICH - ROMA

Sono presenti i Signori:

- Francesca Rosati	cf
- Ottorino Dominicis	cf
- Renzo Frezza	cf
- Edmondo Proietti	cf

in qualità di soci fondatori
e i Signori:

- Gianlorenzo Renzi	cf
- Daniela Menghi	cf
- Virginia Giudici	cf
- Giancarlo Martufi	cf
- Lucia Angelica	cf
- Floriana Giovannini	cf
- Antonio Martufi	cf
- Barbara Menghi	cf
- Maurizio Gardenghi	cf
- Anna Gioia Jacopini	cf

in qualità di aderenti.

I presenti dichiarano di voler costituire, con il presente atto, l'Organizzazione di Volontariato denominata :

ASSOCIAZIONE ITALIANA COREA DI HUNTINGTON - AICH - ROMA

1. L'organizzazione ha sede in Roma, Via Casimiro Teja n. 29/D - CAP 00157;
2. L'organizzazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza.

ART. 1 SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE

A) L'organizzazione si prefigge i seguenti scopi:

1. diffondere la conoscenza della malattia Corea di Huntington e le informazioni sui progressi scientifici al riguardo, erogando sempre migliori informazioni sulla natura della

- Corea di Huntington ai malati , ai familiari , ai medici ed agli altri operatori sanitari e sociali anche mediante l'utilizzo di un bollettino informativo edito a cura dell'Organizzazione;
2. sostenere psicologicamente i malati affetti dalla Corea di Huntington, e i loro familiari;
 3. coinvolgere le strutture pubbliche e private per una adeguata assistenza ai malati ed alle loro famiglie, attraverso l'assistenza sanitaria ambulatoriale costante, di emergenza e domiciliare;
 4. contribuire al potenziamento dell'attività sanitaria nei confronti dei malati affetti da Corea di Huntington attraverso lo studio e la ricerca sulla malattia stessa.
 5. mantenere i rapporti con le Organizzazioni nazionali ed internazionali aventi medesime finalità.

B) L'organizzazione persegue le sue finalità attraverso:

1. la promozione di attività sociali e manifestazioni culturali;
2. l'erogazione di informazioni e di assistenza per problemi sanitari, sociali ed etici;
3. le riunioni dei malati, dei loro familiari e dei medici;
4. l'istituzione di borse di studio e l'organizzazione di convegni scientifici;
5. ogni altra attività atta al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Organizzazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali , volontarie, spontanee e gratuite dei soci aderenti.

L'organizzazione ha durata illimitata.

Il tutto nel pieno rispetto delle leggi che tutelano l'esercizio dell'attività professionale e senza alcun fine o scopo politico o religioso, nonché senza scopo di lucro.

ART. 2 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

RISORSE ECONOMICHE

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributo dei privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Vice Presidente - Tesoriere.

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da :

1. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, lasciti effettuati da Enti Pubblici e Privati e dai privati.

ART. 3 ORGANI

Sono organi dell'organizzazione :

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ;
- Il Vice Presidente - Tesoriere.

ART. 4 AMMINISTRAZIONE

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri che durano in carica per tre anni

ART. 5 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell'Organizzazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente.

ART. 6 NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per il primo triennio l'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto per acclamazione, composto da 5 membri nelle persone di :

- | | | |
|-----------------------|----|--------------------|
| - Francesca Rosati | cf | RST FNC 55P67H501B |
| - Renzo Frezza | cf | FRZ RNZ 53M11B446X |
| - Anna Gioia Jacopini | cf | JCP NNG 48C47D024T |
| - Giancarlo Martufi | cf | MRT GRC 54H03H501I |
| - Funari Silvia | cf | FNR SLV 71D63H501F |

Di essi viene eletta Presidente la Dr.ssa Francesca Rosati, Vice Presidente -Tesoriere il Rag. Renzo Frezza nonché Segretario il Sig. Giancarlo Martufi.

ART. 7 QUOTE SOCIALI

La quota sociale, che non è obbligatoria, viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e può essere versata dal socio all'atto dell'iscrizione ed ogni anno successivo nei termini e nell'ammontare stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

NORMA DI RINVIO

L'organizzazione è retta oltre che dalle norme del presente atto costitutivo, dalle disposizioni dello Statuto che, letto ed approvato dai soci costituenti e sottoscritto dagli stessi, viene allegato all'Atto Costitutivo e ne fa parte integrante, nonché, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 9

DELEGA AL PRESIDENTE

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie all'acquisizione, da parte dell'Organizzazione, della Personalità giuridica e per l'iscrizione al Registro del Volontariato (ex legge 11 agosto 1991 n. 266 e leggi Regionali 28 giugno 1993 n. 29 e 23 maggio 1996 n. 18). A tal fine egli avrà la facoltà di apportare allo statuto, qui allegato, tutte le modifiche che si rendessero necessarie.

ART. 10

SPESE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le spese e le imposte del presente atto e quelle ad esso conseguenti sono a carico dell'Organizzazione che chiede l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Assemblea dichiara all'unanimità che con questo atto intende verbalizzare la costituzione dell'**'ASSOCIAZIONE ITALIANA COREA DI HUNTINGTON - AICH - ROMA**.

I soci fondatori ed i componenti l'Assemblea dichiarano di ben conoscere il presente atto e lo statuto dell'Organizzazione mediante la sottoscrizione di entrambi.

I soci fondatori:

- Francesca Rosati
- Ottorino Dominici
- Renzo Frezza
- Edmondo Proietti

Francesca Rosati
Ottorino Dominici
Renzo Frezza
Edmondo Proietti

Il consiglio direttivo:

- Francesca Rosati
- Renzo Frezza
- Anna Gioia Jacopini
- Giancarlo Martufi
- Funari Silvia

Francesca Rosati
Renzo Frezza
Anna Gioia Jacopini
Giancarlo Martufi
Silvia Funari

N. <u>3554</u> Reg/ro a TIVOLI II	<u>29 MAG. 1998</u>
VOL. 71/ME - ATTI <u>PRIVATI</u>	
ESSENTE LIX ESSENTE	IL DIRETTORE
	<i>Yvonne Martufi</i>

